
LE CAMERE DI COMMERCIO

NATURA GIURIDICA E AUTONOMIA STATUTARIA

NATURA GIURIDICA

L'art. 1, comma 1, della menzionata legge di riordinamento 29 dicembre 1993, n. 580, afferma esplicitamente che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono **enti autonomi di diritto pubblico** che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Il riconoscimento della natura pubblica degli enti camerali non costituisce, però, una novità in quanto già l'art. 2, comma 2, del R.D. n. 2011/1934 definiva i Consigli provinciali dell'economia (a quell'epoca gli equivalenti delle attuali Camere di Commercio) "enti pubblici dotati di personalità giuridica" e, successivamente, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. Lgt n. 315/1944, nel ricostituire le Camere di Commercio, le qualificava "enti di diritto pubblico".

Dal contesto normativo si desume che le Camere di Commercio sono da considerarsi quali **enti locali non territoriali** (in quanto il territorio costituisce soltanto l'ambito spaziale di delimitazione delle loro funzioni) e vanno annoverate nella categoria degli **enti autarchici** esercitando esse una potestà amministrativa che si sostanzia nell'emanazione di atti amministrativi aventi i medesimi caratteri e la stessa efficacia di quelli dello Stato.

Non sembra, invece, possibile attribuire loro la qualifica di enti pubblici economici in quanto, pur avendo esse la possibilità di gestire direttamente infrastrutture e servizi in regime di impresa, queste funzioni non sono da considerarsi principali.

Tutto ciò però non esclude che la legge n. 580/1993 contenga una serie di disposizioni che, formalmente e sostanzialmente, hanno riconosciuto alle nuove Camere di Commercio, come sottolineato in dottrina, un rilievo istituzionale di notevole spessore facendo loro superare quella condizione di ente di serie B che era inevitabile nella situazione di provvisorietà normativa prolungatasi dal 1944.

Gli elementi indicatori di questo status possono essere considerati:

- 1) il riconoscimento dell'autonomia statutaria (art. 3),
- 2) la possibilità di ricevere deleghe sia dallo Stato sia dalle Regioni (art. 2, comma 1, ultimo periodo),
- 3) la possibilità di svolgere funzioni a seguito di convenzioni internazionali (art. 2, comma 1, ultimo periodo),
- 4) il riconoscimento di ente deputato alle funzioni amministrative ed economiche di interesse delle imprese, salvo che dette funzioni non siano assegnate a uffici statali o regionali (art. 2, comma 1),

5) il riconoscimento di una parziale autonomia tributaria (art. 18).

L'AUTONOMIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La novità della legge n. 580/1993 sta, soprattutto, nell'aver riconosciuto alle Camere di Commercio una **forte carica di autonomia** (vedi art. 1: "le Camere di Commercio ... sono enti autonomi") rivelando la volontà di legislatore di "rendere l'ente camerale sempre meno dipendente da strutture sovraordinate", e ciò in armonia con i principi ispiratori della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla riforma e riordinamento delle autonomie locali ¹.

In linea generale con la espressione "autonomia" si vuole indicare un determinato grado di attività e indipendenza di un soggetto nell'esercizio di determinate attività politiche e giuridiche.

L'autonomia giuridica in particolare si identifica nella capacità di enti e organi di agire nel campo giuridico per il raggiungimento delle proprie finalità.

L'autonomia giuridica delle Camere di Commercio si sostanzia in effetti:

- nella possibilità ad esse riconosciuta dalla legge di riforma (art. 3), di darsi un proprio statuto di cui precedentemente non erano dotate (autonomia normativa);
- nella capacità, loro riconosciuta, di darsi una struttura organizzativa (art. 2, comma 2) e di decidere il proprio programma di azione senza dipendere da direttive ministeriali e senza essere sottoposte a forme paralizzanti di controlli (art. 4) (autonomia organizzativa o di gestione);
- nella capacità, loro riconosciuta, di imporre propri tributi (art. 18) e di provvedere ad impiegare le proprie risorse finanziarie secondo i criteri contenuti nel bilancio predisposto ed approvato dai propri organi di direzione (autonomia finanziaria e contabile).

L'AUTONOMIA STATUTARIA

L'art. 3, comma 1, della legge n. 580/1993 sancisce testualmente: "*In conformità ai principi della presente legge, ad ogni Camera di Commercio è riconosciuta potestà statutaria*".

La stessa norma prevede, con il lodevole intento di uniformare i criteri di autogestione su tutto il territorio nazionale, che gli statuti debbano disciplinare, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- 1) l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio;
- 2) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- 3) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla stessa legge 580/1993;
- 4) le forme di partecipazione.

Gli statuti devono essere deliberati dai Consigli camerali con il voto favorevole dei due terzi dei rispettivi componenti e vengono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive.

¹ Legge successivamente abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. q), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha approvato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.